CASSA EDILE DI MUTUALITA' E DI ASSISTENZA
DELLA PROVINCIA DI TORINO

10123 TORINO - VIA DEI MILLE, 16 - C.P. 1378 TO-FERR. - C.F. 80083000010

Torino, novembre 2004
Prot.nr. PG/ms AD/ 3535

**A TUTTE LE IMPRESE**
**- Settore INDUSTRIA -**

**TRATTAMENTO ECONOMICO INTEGRATIVO DI MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE**
**(C.C.N.L. 20 maggio 2004)**

**TABELLE DI CALCOLO** | **NOVEMBRE 2004** | **–** | **FEBBRAIO 2005**
**INDUSTRIA**

- Secondo quanto disposto dall'Allegato 24 al verbale di Accordo 20 maggio 2004 per il rinnovo del C.C.N.L., le Parti sociali hanno siglato l'Accordo 10 novembre 2004 in base al quale, a far data dal 1° novembre 2004, le procedure per il riconoscimento della prestazione per i primi tre giorni di Carenza infortunio sono state assimilate a quelle per i periodi di infortunio e malattia professionale già in essere.

  L'Impresa dovrà quindi provvedere ad integrare in busta paga all'operaio il trattamento economico a partire dal primo giorno di Infortunio (primo giorno di completa assenza del lavoratore dal cantiere), utilizzando il coefficiente 0,2538. Tale importo, che è parte integrante del trattamento economico per infortunio anticipato dall'Impresa al lavoratore, verrà poi rimborsato all'Impresa stessa dalla Cassa Edile come precedentemente previsto per il periodo da 4° giorno in poi.

  La Cassa Edile continuerà ad erogare direttamente all'operaio infortunato l'importo di Carenza INAIL al 60% (art. 73 DPR 30 giugno 1965 n. 1124), accantonando però soltanto il 60% della percentuale del 4,95 per Riposi annui - pari al 2,97% - in quanto il restante 40% di tale percentuale viene ora anticipato dall'Impresa all'operaio stesso mediante l'integrazione infortunio (coeff. 0,2538), poi rimborsata dalla Cassa Edile all'Impresa come sopra specificato.

  Il menzionato Accordo *" sostituisce le eventuali prestazioni delle Casse Edili erogate allo stesso titolo a livello locale "*.

Allo scopo di semplificare al massimo gli adempimenti delle Imprese per quanto riguarda il trattamento economico dovuto mensilmente agli operai assenti per malattia, infortunio e malattia professionale, si trasmettono in allegato le tabelle del trattamento giornaliero per ogni singolo livello, aggiornate in base alle nuove normative contrattuali.

Per il periodo dal **01/11/2004** al **28/02/2005** si dovrà quindi utilizzare l'allegata **Tabella** .

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Vogliotti Dr. Augusto